



COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21 DEL 12.02.2021

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE
311/2004 E ART. 92 DEL D.LGS. 267/2000 AL DIPENDENTE DOTT.
GAETANO MIGLIORE A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO
IL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,45 e segg.** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la **Dott.ssa Giuseppina Romana** nella qualità di **VICE SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
DI CARLO SALVATORE	SINDACO		X
ROMANA GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
GRANATA ANTONIO	ASSESSORE	X	
LANZA CALOGERO	ASSESSORE	X	
COMELLA ANTONINO	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Maniscalco**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell'Area I "Affari Istituzionali – Servizi alla Persona – Attività produttive e Tempo Libero" sottopone per l'approvazione la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***"Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e art. 92 del D.Lgs. 267/2000 al dipendente Dott. Gaetano Migliore a prestare attività lavorativa presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo"***.

PREMESSO:

- che con deliberazione G.M. n. 30 del 12.02.2019 il Responsabile dell'Area II Dott. Migliore Gaetano, dipendente a tempo indeterminato e part time (24 ore settimanali) veniva autorizzato ad espletare la propria attività in modo saltuario e occasionale, al di fuori del normale orario di lavoro presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo quale Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio e per un impegno orario di quattro ore mensili per l'anno 2019;
- che con deliberazione G.M. n. 219 del 19.12.2019 il dipendente de quo veniva confermata l'autorizzazione ad espletare la propria attività, al di fuori del normale orario di lavoro, presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo quale Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio e per un impegno orario di quattro ore mensili per l'anno 2020;

VISTA la nota acclarata agli atti d'ufficio in data '11 gennaio 2021 prot. n. 368, con la quale il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione in capo al Dott. Gaetano Migliore a svolgere attività lavorativa, al di fuori del normale orario di lavoro, presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per un monte ore mensili pari a quattro (4) ore e per la durata di anni uno;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale ai commi 8 e 10 statuisce che:

"8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi sui fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.";

"10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta stessa";

VISTI:

- l'art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.";
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre

- Amministrazioni Locali, individuando un'eccezione al dovere di esclusività della prestazione dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. 17/2008 della Sezione regionale di controllo della Corte di Conti del Veneto nell'adunanza dell'8 maggio 2008, la quale ha avuto modo di chiarire:
 - a) che la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 introduce, per i Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti, una figura assimilabile al comando;
 - b) che la stessa è tuttora vigente non essendo stata implicitamente abrogata dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244/07 (in tal senso cfr. anche il parere n. 34 del 23.05.2008 dell'U.p.p.a. - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica);
 - c) che non è necessario stipulare un secondo contratto di lavoro con il soggetto interessato, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro del medesimo soggetto;
 - l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, che ha precisato che un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
 - il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, il quale così si esprime: "L'art 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

RITENUTO pertanto di dover autorizzare il dipendente Dott. Migliore Gaetano, ad espletare attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per un monte ore mensili pari a quattro (4) ore e fino al 31.12.2021;

EVIDENZIATO:

- che l'attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo con il Comune di Caltavuturo;
- che la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di Caltavuturo né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest'ultimo Ente;
- che l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Caltavuturo, qualora l'attività lavorativa prestata presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo nel periodo considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell'Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate;

DATO ATTO :

- che il presente atto non comporta oneri a carico del Comune di Caltavuturo, in quanto
- ogni competenza spettante al dipendente autorizzato per l'attività svolta presso Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo è a carico esclusivo di quest' ultimo Ente;

- che il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso a svolgere attività lavorativa, al di fuori dell'orario d'obbligo, anche presso il Comune di Santa Cristina Gela;

VERIFICATA, in conformità alle previsioni di cui al novellato comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra;

PRESO ATTO che il dipendente in questione ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento delle attività lavorativa presso Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;

VISTI:

- il D Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 92, comma 1;
- l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Funzioni Locali;

PROPONE DI

AUTORIZZARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, stante che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, il dipendente Dott. Gaetano Migliore - titolare di contratto a tempo indeterminato con un impegno orario superiore al 50% - a prestare la propria attività lavorativa, in modo saltuario e occasionale, al di fuori del normale orario di lavoro presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, per un impegno orario di quattro ore mensili e fino al 31.12.2021.

DARE ATTO che:

- che l'attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo con il Comune di Caltavuturo;
- che la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di Caltavuturo né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest'ultimo Ente;
- che l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Caltavuturo, qualora l'attività lavorativa prestata presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo nel periodo considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell'Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate.

AFFIDARE ai competenti uffici comunali l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività esecutive conseguenti alla presente deliberazione;

TRASMETTERE copia della presente al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 41/91 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
D.ssa Calogera Castellana



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Caltavuturo 12.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Calogera Castellana



Simone
A. G.
M. G.



**CONSORZIO MADONITA
PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO**

Sede legale Comune di Polizzi Generosa (PA)

Via Garibaldi, 13 CAP 90028

Tel. 0921.551600 - Fax 688205

C.F. 96026140820

consorziomadonitalegalita@gmail.com

consorziomadonitalegalita@pec.it

COMUNE DI CALTAVUTURO

11 GEN. 2021

PROT. N. 368

Al Signor Sindaco del Comune
di Caltavuturo

Oggetto: richiesta autorizzazione ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, dipendente
Dott. Migliore Gaetano.

Premesso che:

il dott. Migliore Gaetano, dipendente del Comune di Caltavuturo con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, con nota del 28-05-2018 ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di Responsabile del servizio Finanziario del Consorzio, in relazione all'atto di interpello prot. n°45 del 24-04-2018;

con deliberazione di G.M. n. 30 del 12/02/2020 il Comune di Cxaltavuturo rilasciava il nulla osta al Dott. Gaetano Migliore a svolgere l'incarico di responsabile finanziario, in favore del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, con sede in Polizzi Generosa (PA) per l'anno 2019;

con determinazione del Presidente del C.D.A. n. 04 del 27/11/2020, il Dott. Migliore Gaetano veniva nominato responsabile dell'area II - Programmazione finanziaria e gestione delle risorse del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, che dispone: " I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti attività non industriale (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dalla amministrazione di provenienza";


Vista tra le tante, la deliberazione della Corte di Conti Veneto n. 955/2012/PAR nella quale espressamente si afferma che: << In particolare, con riferimento all'art. 1, comma 557, della L.311/2004, la Sezione ricorda che tale norma ha introdotto una speciale formula organizzativa, assimilabile al comando, per

gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, al fine di far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo, scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie>>...<<Anche questa Sezione ha già avuto modo di specificare che l'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale>>;

Con la presente si chiede alla S.V. di autorizzare, apponendo la firma in calce alla presente, il dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Caltavuturo, dott. Gaetano Migliore, il quale ha manifestato la propria disponibilità, a svolgere attività lavorativa per conto del Consorzio, per n. 4 ore mensili, per la durata di ulteriori anni uno, con decorrenza dalla sottoscrizione della relativa convenzione, al fine di mantenere la struttura tecnico amministrativo di questo Ente, attribuendo allo stesso la Responsabilità del settore secondo finanziario.

Il Presidente del Consorzio

Vincenzo Liarda



Il Dipendente

Dott. Gaetano Migliore


Il Sindaco del Comune di Caltavuturo

Da "consorziomadonitalegalita@pec.it" <consorziomadonitalegalita@pec.it>
A "protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it" <protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it>
Data lunedì 11 gennaio 2021 - 13:06

**Prot. N.2 del 11-01-2021 - richiesta autorizzazione ex art. 1, comm a 557 L. 311/2004
dipendente Dott. Migliore Gaetano**

Allegato(i)

Prot_Par 0000002 del 11-01-2021 - Documento richiesta autorizzazione dott. Migliore.pdf (547 KB)



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto” Autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e art. 92 del D.Lgs. 267/2000 al dipendente Dott. Gaetano Migliore a prestare attività lavorativa presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo”;

VISTA la nota messa agli atti d’ufficio in data 11 gennaio 2021 prot. n. 368, con la quale il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione in capo al Dott. Gaetano Migliore a svolgere attività lavorativa, al di fuori del normale orario di lavoro, presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per un monte ore mensili pari a quattro (4) ore e per la durata di anni uno;

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale ai commi 8 e 10 statuisce che:

“8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In ogni caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi sui fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”;

“10. L’autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta stessa”;

VISTO il D.Lgs. 8/04/2003, n. 66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” e, in particolare, l’art. 4 di disciplina dell’orario massimo di lavoro settimanale;

VISTI:

- l’art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”;
- l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali, individuando un’eccezione al dovere di esclusività della prestazione dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione n. 17/2008 della Sezione regionale di controllo della Corte di Conti del Veneto nell’adunanza dell’8 maggio 2008, la quale ha avuto modo di chiarire:
 - d) che la disposizione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 introduce, per i Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti, una figura assimilabile al comando;
 - e) che la stessa è tuttora vigente non essendo stata implicitamente abrogata dall’art. 3, comma 79, della legge n. 244/07 (in tal senso cfr. anche il parere n. 34 del 23.05.2008 dell’U.p.p.a. - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica);
 - f) che non è necessario stipulare un secondo contratto di lavoro con il soggetto interessato, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro del medesimo soggetto;
- l’orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, che ha precisato che un Ente Locale può procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale purché

sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, il quale così si esprime: "L'art 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

RITENUTO pertanto di dover autorizzare il dipendente Dott. Migliore Gaetano, ad espletare attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo per un monte ore mensile pari a quattro (4) ore e fino al 31.12.2021;

DATO ATTO:

- che l'attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo con il Comune di Caltavuturo;
- che la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di Caltavuturo né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso quest'ultimo Ente;
- che l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Caltavuturo, qualora l'attività lavorativa prestata presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo nel periodo considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell'Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate;
- che le prestazioni di lavoro non possono superare il limite massimo di cui all'art. 4 del D.Lgs. 66/2003;

DATO ATTO altresì:

- che il presente atto non comporta oneri a carico del Comune di Caltavuturo, in quanto ogni competenza spettante al dipendente autorizzato per l'attività svolta presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo è a carico esclusivo di quest'ultimo Ente;
- che, come si evince dalla proposta di deliberazione che precede, il dipendente interessato ha manifestato il proprio consenso a svolgere attività lavorativa, al di fuori dell'orario d'obbligo, anche presso il Comune di Santa Cristina Gela;

VERIFICATA, in conformità alle previsioni di cui al novellato comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico di cui sopra;

PRESO ATTO che, come si evince dalla proposta di deliberazione che precede, il dipendente in questione ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra l'altro, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L. 30 dicembre 2020 recante la legge di bilancio per il 2021;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:

DI AUTORIZZARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, stante che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, il dipendente Dott. Gaetano Migliore - titolare di contratto a tempo indeterminato con un impegno orario superiore al 50% - a prestare la propria attività lavorativa, in modo saltuario e occasionale, al di fuori del normale orario di lavoro presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, per un impegno orario di quattro ore mensili e fino al 31.12.2021;

DI DARE ATTO che:

- che l'attività lavorativa autorizzata dovrà svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo con il Comune di Caltavuturo;
- che la scelta organizzativa adottata non dovrà arrecare pregiudizio al Comune di Caltavuturo né interferire con i compiti istituzionali da svolgere presso questo Ente;
- che l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune di Caltavuturo, qualora l'attività lavorativa prestata presso il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo nel periodo considerato si riveli incompatibile con esigenze sopravvenute dell'Ente autorizzante, ovvero non rispetti le prescrizioni sopra formulate.
- le prestazioni di lavoro non possono superare il limite massimo di cui all'art. 4 del D.Lgs. 66/2003;

DI AFFIDARE ai competenti uffici comunali l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività esecutive conseguenti alla presente deliberazione, compresa l'acquisizione della dichiarazione circa l'espletamento dell'attività in orario extralavorativo e l'insussistenza di conflitto di interesse;

DI TRASMETTERE copia della presente al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo.

Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Calogero Giuseppe Lanza F.to Dott.ssa Giuseppina Romana F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li 18 FEB. 2021



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **12.02.2021**

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo li **12.02.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ (n. _____ Reg. Pub.).

Caltavuturo li _____

L'Addetto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco